

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA

Documento unificato e coordinato

Premessa

RIVA MARE S.r.l. è un'azienda specializzata nella progettazione e fornitura di componenti per il settore nautico.

Le presenti Condizioni Generali disciplinano in modo chiaro ed equilibrato i rapporti commerciali con i propri clienti, nell'ottica di una collaborazione di lungo termine fondata su qualità, trasparenza e puntualità.

1. Definizioni

1.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura, le seguenti parole ed espressioni, ove il contesto non richieda diversamente, hanno il significato di seguito indicato:

a) per "FORNITORE" si intende RIVA MARE S.r.l., con sede in Calata G.B. Cuneo 63, 18100 Imperia (IM), P. IVA / C.F. 00902280080, Codice SDI X2PH38J;

b) per "CLIENTE" si intende la persona fisica, ditta, società o altro soggetto dal quale il FORNITORE riceve l'ordine di acquisto o nei confronti del quale viene eseguita la fornitura.

2. Indicazioni generali

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura sono valide per l'insieme delle relazioni d'affari del FORNITORE con il CLIENTE, anche quando, nell'ambito di contatti commerciali successivi, non sia fatto espresso riferimento alle stesse.

2.2 Tutte le dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle Parti devono essere effettuate per iscritto. Le comunicazioni trasmesse via e-mail, PEC o altro mezzo idoneo a garantire adeguata tracciabilità equivalgono alla forma scritta, ove riferibili alla Parte mittente.

2.3 Qualora una clausola delle presenti Condizioni Generali o di altri accordi tra le Parti dovesse risultare, in tutto o in parte, nulla, invalida o inefficace, essa sarà sostituita da una disposizione valida che si avvicini il più possibile, sotto il profilo giuridico ed economico, alla volontà originaria delle Parti. La validità delle restanti disposizioni resterà impregiudicata.

2.4 Eventuali accordi specifici, espressi e stipulati per iscritto tra le Parti prevalgono sulle presenti Condizioni Generali limitatamente alle parti oggetto di deroga.

2.5 Qualora il CLIENTE rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), le disposizioni delle presenti Condizioni Generali troveranno applicazione nei soli limiti in cui risultino compatibili con le norme inderogabili poste a tutela del consumatore, le quali prevarranno in ogni caso, in particolare in materia di garanzia legale di conformità, termini di denuncia dei vizi e foro competente.

3. Conclusione del contratto

3.1 Le offerte del FORNITORE sono da intendersi non vincolanti, salvo diversa espressa indicazione scritta. Il contratto relativo a singole forniture si intende concluso al momento della ricezione, da parte del FORNITORE, della proposta firmata dal CLIENTE o della conferma trasmessa dal CLIENTE via e-mail o altro mezzo scritto idoneo.

3.2 Eventuali condizioni generali o particolari predisposte dal CLIENTE saranno applicabili soltanto se espressamente accettate per iscritto dal FORNITORE. Né l'accettazione dell'ordine, né la fornitura, né il silenzio del FORNITORE potranno essere interpretati come accettazione delle condizioni del CLIENTE.

3.3 Salvo diversa indicazione scritta, le offerte del FORNITORE hanno una validità di **30 (trenta) giorni** dalla data di emissione o dall'eventuale data di modifica. Decorso tale termine, l'offerta si intenderà automaticamente priva di efficacia, salvo conferma scritta del FORNITORE.

4. Entità delle forniture e prestazioni

4.1 Il contenuto del contratto, ivi compresa l'entità della fornitura e delle altre prestazioni, è determinato dalla conferma d'ordine o, in assenza della stessa, dai documenti di fornitura, inclusi eventuali allegati. Ove non vi sia contraddizione, tali documenti potranno essere integrati dalle indicazioni contenute nell'offerta.

4.2 Il FORNITORE potrà apportare modifiche tecniche non sostanziali ai prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d'ordine, limitatamente ai casi in cui tali modifiche: (i) siano dovute a evoluzioni tecnologiche, normative o di disponibilità dei componenti; (ii) non alterino le caratteristiche essenziali, le prestazioni e la destinazione d'uso del prodotto; (iii) non comportino aumenti di prezzo né ritardi nella consegna. Modifiche di entità superiore saranno preventivamente comunicate per iscritto al CLIENTE, che potrà accettarle o richiedere la fornitura nella configurazione originaria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione; in mancanza di risposta, le modifiche si intenderanno accettate.

5. Dati tecnici, disegni e documenti inerenti alla fornitura

5.1 Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici, dati prestazionali e ogni altra informazione riguardante i prodotti, siano essi contenuti in documenti allegati all'offerta del FORNITORE o risultanti da cataloghi, prospetti, listini prezzi, pubblicità o altro materiale informativo del FORNITORE, hanno carattere esclusivamente indicativo, salvo espressa pattuizione scritta contraria.

5.2 Eventuali deviazioni o scostamenti rispetto ai dati indicativi di cui al precedente articolo 5.1 non potranno costituire motivo di rifiuto della merce, vizio del contratto o fondamento di reclami nei confronti del FORNITORE, purché non incidano in modo sostanziale sull'idoneità del prodotto all'uso pattuito.

5.3 Tutti i disegni eventualmente inviati al CLIENTE per approvazione si intenderanno approvati dal CLIENTE qualora non vengano restituiti al FORNITORE con osservazioni, note o commenti entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione, ovvero entro il diverso termine indicato dal FORNITORE al momento dell'invio.

6. Riservatezza

6.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le informazioni di natura commerciale, tecnica, economica, organizzativa, finanziaria o di know-how di cui venga a conoscenza in ragione o in occasione del rapporto contrattuale, e a non divulgarle a terzi né utilizzarle per scopi diversi da quelli contrattuali, salvo previo consenso scritto dell'altra Parte.

6.2 Tutti i prospetti, disegni, dati tecnici e ogni altro materiale o informazione tecnica allegati all'offerta o forniti dal FORNITORE in relazione alla fornitura rimarranno di proprietà esclusiva del FORNITORE e non potranno essere riprodotti, copiati, ceduti, comunicati o resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso scritto del medesimo. Tale vincolo permane senza limiti di tempo.

6.3 L'obbligo di riservatezza di cui all'art. 6.1 permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di 5 (cinque) anni e non si applica alle informazioni già di pubblico dominio, a quelle legittimamente note alla Parte ricevente prima della comunicazione o a quelle la cui divulgazione sia imposta per legge o da provvedimento dell'autorità competente.

7. Disposizioni vigenti nel paese di destinazione o transito

7.1 Le consegne del FORNITORE avvengono in conformità alle disposizioni applicabili del diritto italiano.

7.2 Qualora, in relazione alla fornitura della merce o al suo utilizzo, debbano essere rispettate disposizioni legali, amministrative, tecniche, doganali o altre direttive e norme vigenti nel paese di destinazione o in un paese di transito, diverse o ulteriori rispetto a quelle italiane, il CLIENTE dovrà informarne il FORNITORE al più tardi al momento dell'ordine.

7.3 In caso di omissione delle informazioni di cui al precedente articolo 7.2, il CLIENTE non potrà far valere pretese di garanzia o risarcitorie fondate sulla violazione di tali disposizioni e dovrà tenere indenne e manlevato il FORNITORE da eventuali pretese avanzate da terzi, nonché da costi, oneri e spese conseguenti.

8. Prezzi

8.1 Tutti i prezzi si intendono netti, franco stabilimento del FORNITORE, senza imballaggio e senza alcun ribasso, salvo diversa pattuizione scritta.

8.2 Salvo diverso accordo scritto, sono esclusi dai prezzi e restano a carico del CLIENTE — sia che vengano fatturati direttamente da terzi, sia che vengano addebitati tramite il FORNITORE — tutti gli oneri accessori connessi al contratto o alla fornitura, a titolo esemplificativo e non esaustivo: IVA; dazi doganali e oneri di import/export; costi di trasporto e imballaggio; assicurazioni; autorizzazioni di

esportazione, transito o importazione; certificati; tasse, imposte e tributi; spese bancarie e commissioni di pagamento; ogni altro onere accessorio non espressamente indicato.

8.3 Il prezzo indicato nell'offerta o nella conferma d'ordine si riferisce esclusivamente a quanto espressamente specificato. Eventuali lavorazioni, materiali, forniture o prestazioni non esplicitamente menzionate si intendono escluse e, se richieste, saranno oggetto di separata quotazione.

9. Condizioni di pagamento

9.1 Il CLIENTE dovrà effettuare i pagamenti entro i termini indicati nell'offerta, nella conferma d'ordine o nella documentazione di fornitura, nella valuta convenuta, al domicilio del FORNITORE e senza deduzione di sconti, spese, tasse, imposte, tributi, dazi doganali o simili, salvo diverso accordo scritto.

9.2 I pagamenti saranno imputati sempre alla fattura o al debito non saldato più risalente, salvo diversa indicazione accettata per iscritto dal FORNITORE.

9.3 I termini di pagamento dovranno essere rispettati anche qualora il trasporto, la fornitura, il montaggio, la messa in servizio o l'accettazione della fornitura o delle prestazioni subiscano ritardi o diventino impossibili per ragioni non imputabili al FORNITORE, nonché qualora manchino pezzi non essenziali o siano necessari miglioramenti che non impediscano l'utilizzo sostanziale della fornitura.

9.4 Qualora una fattura esigibile non venga pagata nonostante due solleciti scritti, tutte le ulteriori fatture non ancora saldate diverranno immediatamente esigibili.

9.5 Il CLIENTE non potrà sospendere o ritardare i pagamenti dovuti, salvo il caso di contestazioni fondate e comunicate per iscritto al FORNITORE.

9.6 La compensazione di eventuali crediti del CLIENTE verso il FORNITORE è ammessa esclusivamente qualora tali crediti siano certi, liquidi ed esigibili, nonché espressamente riconosciuti per iscritto dal FORNITORE.

9.7 In caso di ritardato pagamento, senza necessità di costituzione in mora, il FORNITORE avrà diritto all'applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come successivamente modificato, nella misura prevista per le transazioni commerciali, pari al tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

9.8 Resta salvo il diritto del FORNITORE al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché al rimborso dei costi di recupero, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

9.9 Pagamenti a rappresentanti, agenti, collaboratori o dipendenti del FORNITORE non sono ammessi e saranno validi esclusivamente in presenza di procura d'incasso scritta rilasciata dal FORNITORE.

10. Riserva di proprietà

10.1 I prodotti forniti restano di proprietà esclusiva del FORNITORE fino al completo e integrale pagamento del prezzo e di ogni altro onere accessorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1523 e seguenti del Codice Civile.

10.2 In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle scadenze pattuite, il FORNITORE potrà esigere l'immediata restituzione della merce a spese e rischio del CLIENTE, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori.

10.3 Fino al saldo integrale, il CLIENTE si impegna a conservare la merce con la diligenza del buon padre di famiglia, a non alienarla, cederla in garanzia, modificarla o incorporarla in altri beni senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE, e a comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni azione esecutiva o cautelare promossa da terzi sulla medesima.

11. Termini di fornitura e consegna

11.1 Le date di consegna indicate nella conferma scritta di accettazione dell'ordine hanno carattere indicativo e non vincolante. Le Parti potranno tuttavia concordare per iscritto, in relazione a specifici ordini, una data di consegna essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c., con eventuale penale convenzionalmente pattuita.

11.2 Il FORNITORE non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna, salvo il caso di dolo o colpa grave.

11.3 Il CLIENTE si impegna in ogni caso ad accettare la consegna della merce non appena questa sia disponibile.

11.4 Il termine di fornitura sarà prorogato adeguatamente qualora le informazioni necessarie al FORNITORE per l'esecuzione del contratto non pervengano puntualmente o vengano successivamente modificate dal CLIENTE, causando ritardi nelle forniture o nelle prestazioni pattuite.

11.5 Il termine di fornitura sarà altresì prorogato al verificarsi degli eventi di cui all'art. 12, ovvero di ulteriori impedimenti non imputabili al FORNITORE che incidano sulla catena di fornitura (in particolare ritardi o difetti di materie prime, semilavorati o componenti).

11.6 Il termine sarà inoltre prorogato qualora il CLIENTE o terzi siano in ritardo con lavori loro incombenenti o in mora nell'adempimento di obblighi contrattuali, in particolare qualora il CLIENTE non rispetti le condizioni di pagamento pattuite.

11.7 Qualora la fornitura venga ritardata per motivi imputabili al CLIENTE, l'obbligo di pagamento del CLIENTE alle scadenze pattuite resterà fermo. Il CLIENTE dovrà inoltre sostenere tutti i costi esterni di deposito e assicurazione conseguenti al ritardo.

11.8 In caso di deposito nei magazzini del FORNITORE, il CLIENTE dovrà corrispondere una somma supplementare pari almeno allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) al mese dell'importo della fattura, salvo il diritto del FORNITORE al risarcimento di ulteriori danni.

12. Forza maggiore

12.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile per il mancato o ritardato adempimento delle proprie obbligazioni quando tale inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali, pandemie, epidemie, conflitti

armati, atti di terrorismo, provvedimenti di autorità pubbliche, embarghi, scioperi generali o di settore, interruzioni prolungate dei servizi di energia o telecomunicazioni, indisponibilità di materie prime o componenti imputabile ai fornitori a monte.

12.2 La Parte impedita dovrà comunicare per iscritto all'altra Parte l'evento di forza maggiore entro 10 (dieci) giorni dal suo verificarsi, descrivendone natura, durata prevista ed effetti sull'adempimento.

12.3 I termini di adempimento saranno automaticamente prorogati per tutta la durata dell'evento impeditivo.

12.4 Qualora l'evento di forza maggiore si protragga oltre 60 (sessanta) giorni, ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta, senza oneri o obblighi risarcitori reciproci, salvo il pagamento delle prestazioni già regolarmente eseguite.

13. Spedizione e trasporto

13.1 La spedizione avviene a rischio del CLIENTE anche quando siano concordate condizioni franco consegna.

13.2 Qualora il CLIENTE non abbia fornito tempestive istruzioni scritte contrarie, il FORNITORE deciderà il mezzo di trasporto, il percorso e l'eventuale assicurazione del trasporto, incaricando la ditta di trasporto a spese e rischio del CLIENTE, senza essere responsabile per la scelta del trasporto più veloce o meno oneroso.

13.3 L'assicurazione contro danni di qualsiasi natura, dalla consegna franco stabilimento, spetta al CLIENTE. Qualora un'assicurazione venga sottoscritta tramite il FORNITORE, i relativi costi saranno posti a carico del CLIENTE.

13.4 In caso di danneggiamento o perdita della merce durante il trasporto, il CLIENTE dovrà richiedere immediatamente al vettore la constatazione dei fatti e la relativa documentazione utile ai fini della contestazione o della richiesta risarcitoria con comunicazione entro 24 ore.

14. Verifica e accettazione delle forniture

14.1 Tutti i prodotti del FORNITORE sono sottoposti a collaudo finale standard prima della consegna. Tale collaudo è da ritenersi finale e conclusivo, salvo diversa pattuizione scritta.

14.2 Qualora il CLIENTE richieda nell'ordine di acquisto controlli addizionali o speciali, questi saranno soggetti ad accettazione scritta da parte del FORNITORE e saranno eseguiti a spese del CLIENTE.

14.3 Il CLIENTE è tenuto a esaminare le forniture entro un termine adeguato dalla loro ricezione.

14.4 Eventuali reclami per difetti apparenti dovranno essere comunicati per iscritto al FORNITORE senza ritardo e, in ogni caso, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla ricezione delle forniture. In difetto, le forniture si intenderanno accettate.

14.5 Per i difetti non riconoscibili al momento della consegna, ossia vizi occulti, il CLIENTE dovrà darne comunicazione scritta al FORNITORE senza ritardo dalla scoperta e, in ogni caso, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla stessa, pena la decadenza dai relativi diritti.

14.6 Qualora venga presentato un reclamo per difetti e risulti che non sussiste alcun difetto imputabile al FORNITORE, il CLIENTE dovrà rimborsare al FORNITORE tutti i costi sostenuti in relazione a tale reclamo.

14.7 La merce sarà considerata accettata qualora le verifiche al momento della fornitura non possano essere effettuate in tempo utile per ragioni non imputabili al FORNITORE, ovvero qualora il CLIENTE rifiuti la fornitura senza averne diritto.

14.8 Prima dell'accettazione della fornitura, il CLIENTE non ha diritto di utilizzare i prodotti forniti. Qualora il CLIENTE utilizzi la merce fornita o la rivenda, la fornitura sarà considerata accettata.

15. Garanzia e responsabilità per difetti

15.1 Il CLIENTE dichiara di aver liberamente scelto i beni tra la gamma di prodotti del FORNITORE secondo proprio libero giudizio. Il FORNITORE non conosce e non risponde dell'utilizzo pratico e dell'impiego concreto che il CLIENTE farà dei beni, salvo che tale utilizzo sia stato espressamente comunicato e accettato per iscritto dal FORNITORE.

15.2 Salvo diverso accordo scritto, il FORNITORE garantisce i propri prodotti contro difetti di lavorazione e di materiale impiegato per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di fornitura.

15.3 Entro il periodo di garanzia, il FORNITORE si impegna, a propria insindacabile scelta, a sostituire o riparare il prodotto difettoso, ovvero a rimborsare il relativo valore fatturato, a condizione che: a) il CLIENTE abbia prontamente comunicato per iscritto l'esistenza del difetto; b) il FORNITORE abbia avuto, a propria scelta, l'opportunità di ispezionare il prodotto presso la propria sede o altro luogo indicato; c) dall'ispezione risulti che i difetti non siano causati da montaggio, utilizzo o manutenzione non corretti; d) il prodotto non sia stato manomesso, modificato o riparato da soggetti non autorizzati.

15.4 Il materiale asseritamente difettoso dovrà essere messo a disposizione del FORNITORE da parte del CLIENTE presso lo stabilimento del FORNITORE o presso altro luogo indicato per iscritto dal FORNITORE.

15.5 Il FORNITORE non potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti, consequenziali o da lucro cessante, quali, a titolo esemplificativo, perdite di produzione o mancato profitto, salvo il caso di dolo o colpa grave.

15.6 Il FORNITORE risponderà dei soli danni diretti nei limiti di legge e, in ogni caso, la responsabilità complessiva del FORNITORE derivante dal contratto o ad esso connessa non potrà eccedere il valore della fornitura oggetto del contratto, salvo il caso di dolo o colpa grave.

15.7 Restano impregiudicati i limiti inderogabili di legge, inclusa la responsabilità per danni a persone.

15.8 Ulteriori pretese di garanzia o risarcitorie sono escluse nei limiti consentiti dalla normativa applicabile.

15.9 La garanzia è subordinata al fatto che i prodotti siano stati correttamente utilizzati, installati e mantenuti, e che non abbiano subito modifiche non autorizzate. L'onere della prova circa i difetti e il corretto utilizzo grava sul CLIENTE o sull'acquirente finale.

15.10 Prodotti forniti dal FORNITORE ma non prodotti dallo stesso saranno coperti dalla garanzia riconosciuta al FORNITORE dal relativo produttore o subfornitore, nei limiti in cui tale garanzia sia trasferibile al CLIENTE.

15.11 La normale usura derivante dall'utilizzo previsto del prodotto è esclusa dalla garanzia.

15.12 Qualora i prodotti del FORNITORE siano utilizzati insieme a prodotti non forniti dal FORNITORE e risulti un danneggiamento dei prodotti del FORNITORE causato dal non perfetto funzionamento dei prodotti esterni, la responsabilità del FORNITORE è esclusa, nei limiti consentiti dalla legge.

15.13 La garanzia termina anticipatamente qualora il CLIENTE o un terzo procedano a modifiche o riparazioni inappropriate, ovvero qualora il CLIENTE, dopo aver scoperto un difetto, non adotti tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare o diminuire il danno.

16. Marchi e segni distintivi

16.1 Ogni forma di identificazione, marchio, etichetta, numero di serie o altro segno distintivo posto sui prodotti venduti dal FORNITORE non potrà essere rimossa, alterata o manomessa senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE.

16.2 Ogni obbligo del FORNITORE derivante dalle presenti Condizioni Generali sarà privo di effetto qualora le forme di identificazione poste sui prodotti siano state rimosse, alterate o manomesse senza autorizzazione.

17. Clausola risolutiva espressa

17.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., il FORNITORE avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto, mediante semplice comunicazione scritta inviata anche a mezzo PEC, nei seguenti casi: a) mancato pagamento di una o più fatture entro le scadenze pattuite, protratto per oltre 15 (quindici) giorni; b) violazione degli obblighi di riservatezza; c) cessione del contratto o dei singoli rapporti derivati senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE; d) apertura a carico del CLIENTE di procedure concorsuali, procedure di composizione negoziata della crisi, liquidazione giudiziale o protesti cambiari; e) mancato rispetto delle istruzioni d'uso, montaggio o manutenzione tale da compromettere la sicurezza o l'integrità dei prodotti forniti.

17.2 La risoluzione opererà di diritto dal momento della ricezione della comunicazione, fermo restando il diritto del FORNITORE al pagamento integrale delle prestazioni già eseguite e al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

18. Cessione del contratto

18.1 Il CLIENTE non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE.

18.2 Il FORNITORE potrà cedere il contratto a società del proprio gruppo o a soggetti terzi previa comunicazione scritta al CLIENTE, purché ciò non comporti una modifica sostanziale delle condizioni pattuite a danno del CLIENTE.

19. Trattamento dei dati personali

19.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale nel pieno rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché di ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

19.2 I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto, all'adempimento di obblighi di legge, in particolare fiscali e contabili, e alla gestione amministrativa del rapporto, per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità e comunque nei limiti previsti dalla normativa applicabile.

19.3 L'informativa completa del FORNITORE ai sensi dell'art. 13 GDPR è disponibile presso la sede legale e sul sito internet www.rivamare1952.com. Il CLIENTE dichiara di averne preso visione.

20. Comunicazioni

20.1 Tutte le comunicazioni formali tra le Parti, incluse quelle relative a reclami, contestazioni, disdette, risoluzioni ed esercizio dei diritti contrattuali, dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo PEC, raccomandata A/R o e-mail con conferma di lettura, agli indirizzi indicati nell'intestazione del contratto, dell'ordine o della conferma d'ordine.

20.2 Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente all'altra ogni variazione dei propri recapiti. In mancanza, le comunicazioni inviate agli ultimi recapiti noti si intenderanno validamente effettuate a tutti gli effetti di legge.

21. Composizione bonaria, foro competente e diritto applicabile

21.1 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del contratto, le Parti si impegnano a tentare preventivamente una composizione bonaria mediante incontro diretto tra i rispettivi rappresentanti.

21.2 Ove la composizione bonaria non venga raggiunta entro 30 (trenta) giorni dalla formale richiesta scritta, le Parti si impegnano a sottoporre la controversia a mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche, presso un organismo di mediazione accreditato avente sede nel circondario del Tribunale competente ai sensi del successivo articolo 21.3.

21.3 Il foro competente tra le Parti per le controversie derivanti dal contratto è quello della sede del FORNITORE. Il FORNITORE avrà tuttavia il diritto di agire nei confronti del CLIENTE davanti ai tribunali competenti del domicilio o del luogo delle stabili organizzazioni del CLIENTE.

21.4 Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura sono soggette in via esclusiva alla legge italiana e devono essere interpretate in conformità alla stessa.

Approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il CLIENTE dichiara di aver letto, compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole: 2. Indicazioni generali; 3. Conclusione del contratto; 4. Entità delle forniture e prestazioni; 5. Dati tecnici, disegni e documenti inerenti alla fornitura; 6. Riservatezza; 7. Disposizioni vigenti nel paese di destinazione o transito; 8. Prezzi; 9. Condizioni di pagamento; 10. Riserva di proprietà; 11. Termini di fornitura e consegna; 12. Forza maggiore; 13. Spedizione e trasporto; 14. Verifica e accettazione delle forniture; 15. Garanzia e responsabilità per difetti; 16. Marchi e segni distintivi; 17. Clausola risolutiva espressa; 18. Cessione del contratto; 20. Comunicazioni; 21. Composizione bonaria, foro competente e diritto applicabile.